

Codice A1614A

D.D. 28 giugno 2023, n. 459

D.D. n. 115/A1614A/2023 del 27 febbraio 2023, di approvazione del bando per la presentazione delle domande di sostegno alle attività di salvaguardia e potenziamento delle tartufaie, all'impianto di piante tartufigene in aree vocate, nonché all'allestimento di tartufaie didattiche in attuazione della D.G.R. n. 3 - 6349 del 28 dicembre 2022. Annullamento in autotutela



ATTO DD 459/A1614A/2023

DEL 28/06/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1614A - Foreste**

OGGETTO: D.D. n. 115/A1614A/2023 del 27 febbraio 2023, di approvazione del bando per la presentazione delle domande di sostegno alle attività di salvaguardia e potenziamento delle tartufaie, all'impianto di piante tartufigene in aree vocate, nonché all'allestimento di tartufaie didattiche in attuazione della D.G.R. n. 3 - 6349 del 28 dicembre 2022. Annullamento in autotutela

Premesso che:

la legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 e s.m.i. (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale), all'articolo 3, comma 1 dispone il finanziamento di azioni tra cui alle lettere:

- d) azioni di salvaguardia e di potenziamento di tartufaie naturali di *Tuber magnatum* Picco, detto volgarmente tartufo bianco di Alba o del Piemonte, attraverso adeguati interventi colturali, con opportuno riguardo degli equilibri naturali preesistenti, rivolte alla difesa e al miglioramento dell'efficienza produttiva delle aree;
- e) azioni di sviluppo, incremento, lavorazione e commercializzazione di produzioni delle specie di tartufo nero coltivabili attraverso il finanziamento di impianti di tartufaie in aree vocate, in terreni al momento non preposti alla produzione di alcuna specie di tartufo. Le piante tartufigene inserite devono rispondere ai requisiti di adeguata micorrizzazione controllata sottoscritta dagli enti preposti al servizio di controllo morfologico o molecolare delle radici;

premesse inoltre che:

- la Giunta regionale con propria Deliberazione n. 3 - 6349 del 28 dicembre 2022 ha:

1. disposto, a rettifica per mero errore materiale del Piano per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale 2022, di cui alla D.G.R. n. 2 - 5781 del 13 ottobre 2022, di:

1.1. inserire nell'elenco delle attività da far confluire nella proposta di piano 2022 riportate nella parte narrativa del provvedimento:

- “avviare azioni volte alla salvaguardia e al potenziamento delle tartufaie di *Tuber magnatum* Picco e all’impianto di piante tartufigene in aree vocate alla produzione delle varie specie di tartufo nero, nonché l’allestimento di tartufaie didattiche.”;

1.2. integrare l’allegato A della D.G.R. n. 2 - 5781 del 13 ottobre 2022, introducendo la scheda relativa all’azione 2.7 “Azioni volte alla salvaguardia e al potenziamento delle tartufaie di *Tuber magnatum* Picco e all’impianto di piante tartufigene in aree vocate alla produzione delle varie specie di tartufo nero (art. 3 comma 1 lettere d) ed e) l.r. 16/08), nonché allestimento di tartufaie didattiche” di cui all’allegato A bis quale parte integrante e sostanziale alla stessa deliberazione;

2. disposto che le azioni di sostegno volte alla salvaguardia e al potenziamento delle tartufaie di *Tuber magnatum* Picco nonché all’impianto di piante tartufigene in aree vocate alla produzione delle varie specie di tartufo nero siano realizzate in modo complementare ad altri programmi e politiche strutturali dell’Unione Europea, nazionali e regionali, ed in particolare alle iniziative di sostegno previste degli interventi SRD04 ed SRD05 del suddetto Piano strategico della PAC 2023-2027 dell’Italia, approvato il 2 dicembre 2022;

3. approvato, per le finalità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) della legge regionale 16/2008, gli “Indirizzi e criteri, per gli anni 2022-2024, per il sostegno alle attività di salvaguardia e potenziamento delle tartufaie e all’impianto di piante tartufigene in aree vocate, nonché allestimento di tartufaie didattiche”, di cui all’allegato B alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, destinando risorse pari ad un massimo di euro 260.000,00;

4. dato atto che il suddetto importo massimo di euro 260.000,00 euro trova copertura nelle risorse destinate, con analogo oggetto e medesima finalità, per il Piano di attività 2016 e, pertanto, già nella disponibilità di IPLA S.p.A.;

5. dato atto che i sostegni di cui allo stesso provvedimento sono concessi quali aiuti “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 352/1 del 24/12/2013), come modificato dal Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 ed in conformità alla D.G.R. n. 43-6907 del 17 settembre 2007 per quanto compatibile e non devono essere preventivamente notificati alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento;

6. demandato alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore “Foreste” l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della stessa deliberazione.

- con D.D. n. 115/A1614A/2023 del 27 febbraio 2023 è stato approvato il bando per la presentazione delle domande di sostegno alle attività di salvaguardia e potenziamento delle tartufaie, all’impianto di piante tartufigene in aree vocate, nonché all’allestimento di tartufaie didattiche in attuazione della D.G.R. n. 3 – 6349 del 28 dicembre 2022, il quale stabilisce che la domanda di contributo sia inviata al Settore Foreste entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della determinazione di approvazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale (B.U.) della Regione Piemonte.

Dato atto che la D.D. n. 115/A1614A/2023 del 27 febbraio 2023 di approvazione del bando è stata pubblicata sul B.U. n. 9 del 2 marzo 2023 e, di conseguenza, il termine per la presentazione delle domande è stato individuato nel giorno 30 giugno 2023.

Preso atto delle richieste di proroga del suddetto termine da parte di un professionista incaricato soprattutto da amministrazioni comunali per la presentazione di alcune domande (prot. n. 77335 del 31/05/2023) e del Comune di Montà (prot. n. 82896 del 12/06/2023) agli atti del Settore Foreste, motivate dalla necessità di predisporre atti amministrativi e documenti tecnici.

Considerate altresì le richieste di chiarimenti sul testo del bando pervenute al Settore “Foreste” della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, come da documentazione agli atti dello stesso.

Estesa l'analisi delle previsioni del bando ai profili relativi all'ammissibilità delle spese di indagine per la caratterizzazione delle superfici nonché delle superfici per le quali si sia espresso l'impegno all'acquisto.

Rilevato in particolare come il Bando riporti alcuni elementi di contrasto logico interno al provvedimento ed in particolare;

- preveda al paragrafo 2.2 "Ambito territoriale" che gli interventi possono "essere realizzati nelle aree vocate (Attitudine media o alta alla produzione di tartufo bianco, nero o scorzone), in particolare collinari (Deliberazione del Consiglio Regionale n. 826-6658 del 12/5/1988), individuate dalla Carta delle attitudini tartufigene del territorio piemontese. Nel caso in cui gli appezzamenti interessati dagli interventi non ricadano nella classificazione sopra indicata, il richiedente, sulla base delle caratteristiche specifiche (suolo e stazione) del proprio appezzamento, potrà determinare la classe di potenzialità alla produzione di tartufi del medesimo appezzamento a seguito di apposita indagine realizzata da un tecnico libero professionista con specifiche competenze pedologiche."

- precisi all'ultimo capoverso del medesimo paragrafo 2.2 che "In tutti i casi i costi delle indagini sono ammessi quali spese tecniche, nel limite previsto per quest'ultime al paragrafo 2.8";

- riporti al primo capoverso del paragrafo 2.8 "Spese ammissibili" che: "Sono ammissibili i seguenti costi, unicamente se sostenuti dopo la presentazione della domanda di sostegno e connessi al raggiungimento degli obiettivi dell'intervento [] c. spese tecniche collegate ai costi del precedente punto, come indagini (incluse le indagini p[e]dologiche previste) e onorari di consulenti." in contrasto con quanto precisato al paragrafo 2.2 in merito al profilo temporale di ammissibilità delle spese richieste come propedeutiche alla presentazione della domanda;

laddove invece la D.G.R. n. 3 – 6349 del 28 dicembre 2022 disponeva al paragrafo 9. "Costi ammissibili e non ammissibili" che fossero "ammissibili i seguenti costi, unicamente se sostenuti dopo la presentazione della domanda di sostegno e connessi al raggiungimento degli obiettivi dell'intervento:

- acquisizione di terreni, se questa è connessa in misura non superiore al 10% dei costi totali ammissibili, solo se sostenuti dopo la presentazione della domanda di sostegno;
- spese tecniche connesse ai costi di realizzazione delle azioni sopra elencate, come onorari dei consulenti;
- costi sostenuti per la realizzazione degli interventi di cui al punto 7) [interventi selvicolturali];
- spese tecniche collegate ai costi del precedente punto, come onorari di consulenti;"

Rilevato altresì come il bando preveda al Paragrafo "5. Beneficiari" che possano "presentare domanda di sostegno soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, proprietari o gestori di terreni agricoli e/o forestali, intendendo con il termine di gestori le persone fisiche o i soggetti di qualunque forma giuridica che abbiano la completa disponibilità delle superfici inserite in domanda e che sono considerati gestori:

- gli affittuari;
- altri soggetti che in base ad atti o contratti già esistenti, o stipulati ai fini dell'ammissione ai benefici delle presenti azioni, abbiano la titolarità giuridica ad assumere gli impegni di cui alle presenti azioni."

al Paragrafo "8. Condizioni di ammissibilità" che "Le condizioni di ammissibilità sono così definite: [...]

- possesso delle superfici oggetto di intervento pari ad almeno la durata dell'impegno;"

e che tali previsioni non risultano congruenti con quanto previsto al Paragrafo "9. Costi ammissibili

e non ammissibili” in merito alla possibilità di veder riconosciute le spese laddove di acquisizione di terreni solo se sostenute dopo la presentazione della domanda di sostegno, laddove il bando prevede che siano *“ammissibili costi, unicamente se sostenuti dopo la presentazione della domanda di sostegno e connessi al raggiungimento degli obiettivi dell’intervento relativi a:*

- *acquisizione di terreni, se questa è connessa in misura non superiore al 10% dei costi totali ammissibili, solo se sostenuti dopo la presentazione della domanda di sostegno;*
- *spese tecniche connesse ai costi di realizzazione delle azioni sopra elencate, come onorari dei consulenti;”*

Rilevato che questi ultimi elementi sono peraltro riscontrabili nella D.G.R. n. 3-6349 del 28 dicembre 2022 di approvazione di "indirizzi e criteri, per gli anni 2022-2024, per il sostegno alle attività di salvaguardia e potenziamento delle tartufaie e all’impianto di piante tartufigene in aree vocate, nonché allestimento di tartufaie didattiche”.

Richiamata la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e in particolare:

- art. 21-octies che prevede che “è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza;”,
- l’art. 21-nonies che prevede che “Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge”;

Valutato che gli elementi di contrasto logico interni sopra riportati risultano non sanabili e che, pertanto, occorre procedere con l’annullamento della D.D. n. 115/A1614A/2023 del 27 febbraio 2023.

Richiamati:

- il principio generale di buona amministrazione, che richiede come il perseguimento dell’interesse pubblico si muova in una logica di leale cooperazione con le parti, di cui all’art. 1, comma 2 bis, l. n. 241/1990;
- l’esercizio del potere di autotutela, che trova fondamento nel principio costituzionale del buon andamento e impegna un’amministrazione pubblica ad adottare atti il più possibile rispondenti all’interesse pubblico e alla correttezza amministrativa;
- i principi di legalità, imparzialità e buon andamento e correttezza cui deve essere improntata l’attività dell’amministrazione pubblica ai sensi dell’art. 97 della costituzione;
- il principio del favor participationis e di leale cooperazione fra privato e Pubblica Amministrazione;
- il principio della parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza e conseguentemente l’obbligo per una Pubblica Amministrazione di ricondurre i potenziali proponenti su un piano di parità, agendo in modo non discriminatorio e con trasparenza offrendo ai potenziali proponenti le medesime opportunità di aderire al Bando;

Evidenziato che:

- ad oggi non è stato adottato alcuna determinazione di approvazione delle domande presentate sul bando approvato con D.D. n. 115/A1614A/2023 del 27 febbraio 2023 ;
- rientra nel potere discrezionale della pubblica amministrazione disporre l’annullamento della

procedura di cui alla D.D. n. 115/A1614A/2023 del 27 febbraio 2023 ;

Ritenuto conseguentemente:

1. di annullare la Determinazione Dirigenziale n. 115/A1614A/2023 del 27 febbraio 2023;
2. di pubblicare la presente determinazione e darne ampia pubblicità, prevedendo comunicazione personale ai destinatari che avessero presentato domanda di sostegno secondo le previsioni della D.D. n. 115/A1614A/2023 del 27 febbraio 2023, nonché ai soggetti che risultano aver inviato richieste di chiarimenti ed istanze di proroga;
3. di demandare a successivo atto amministrativo l'approvazione di un nuovo bando per la presentazione delle domande di sostegno alle attività di salvaguardia e potenziamento delle tartufaie, all'impianto di piante tartufigene in aree vocate, nonché all'allestimento di tartufaie didattiche, a seguito delle riformulazione da parte della Giunta Regionale dei criteri di cui alla deliberazione D.G.R. n. 3 – 6349 del 28 dicembre 2022.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- gli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione d'informazione da parte delle PP.AA." e s.m.i.;
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 3-6447 del 30 gennaio 2023 con cui è stato approvato il Piano integrato di attività e di organizzazione della Giunta regionale per gli anni 2023-2025;

determina

1. di annullare la Determinazione Dirigenziale n. 115/A1614A/2023 del 27 febbraio 2023;

2. di pubblicare la presente determinazione e darne ampia pubblicità, prevedendo comunicazione personale ai destinatari che avessero presentato domanda di sostegno secondo le previsioni della D.D. n. 115/A1614A/2023 del 27 febbraio 2023, nonché ai soggetti che risultano aver inviato richieste di chiarimenti ed istanze di proroga;
3. di demandare a successivo atto amministrativo l'approvazione di un nuovo bando per la presentazione delle domande di sostegno alle attività di salvaguardia e potenziamento delle tartufaie, all'impianto di piante tartufigene in aree vocate, nonché all'allestimento di tartufaie didattiche, a seguito delle riformulazione da parte della Giunta Regionale dei criteri di cui alla deliberazione D.G.R. n. 3 – 6349 del 28 dicembre 2022.

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6/12/1971, n. 1034; ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data d'avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 comma 1 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del d.lgs 33/2013 sul sito istituzionale dell'ente nella sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE
(A1614A - Foreste)
Firmato digitalmente da Enrico Gallo